C.arc, ARPEA.e, ARPEA.ra, ARPEA.t, 19.v, 20.v, 50/001.sfa, 001.arm, 17/2026A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 179

Oggetto: CSR Piemonte 2023-2027 (PSP 2023-2027) – Anticipo campagna 2026 (Reg. (UE) 2026/1768). Interventi SRA01 (colture arboree), SRA04 (colture arboree), SRA05, SRA06 e SRA24 (colture arboree). Trattamento istruttorio delle superfici con esito AMS non consolidato: conversione condizionata alla positività del marker di riconoscimento colturale e clausola di salvaguardia finanziaria mediante fissazione di un'aliquota di anticipo ridotta al 75%.

1. Finalità e ambito di applicazione

Con la presente nota si definiscono, ai fini dell'erogazione dell'anticipo della campagna 2026 nell'ambito del CSR Piemonte 2023-2027, i criteri istruttori da applicare agli interventi in oggetto in relazione agli esiti del monitoraggio satellitare (AMS) ancora in corso di consolidamento, nonché le correlate misure di salvaguardia finanziaria.

La presente istruzione si applica alle domande CSR Piemonte 2023-2027 campagna 2026 ammesse al pagamento dell'anticipo con riferimento agli interventi:

- SRA01
- SRA04 (colture arboree)
- SRA05
- SRA06
- SRA24 (colture arboree)

2. Riferimenti normativi

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina il sostegno ai Piani strategici della PAC, e in particolare l'articolo 65, paragrafo 2, in materia di anticipi sugli interventi di sviluppo rurale connessi a superfici e animali;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC, in materia di erogazione degli anticipi;

Visto il Regolamento (UE) n. 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116, che ha introdotto, *in via eccezionale e per il solo anno di domanda 2026*, norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente, consentendo agli Stati membri di erogare gli anticipi anteriormente al 16 ottobre 2026 e innalzando le relative aliquote massime (fino al 75% per i pagamenti diretti e fino all'85% per gli interventi di sviluppo rurale a superficie e a capo);

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n. 61357 del 22 luglio 2026, attuativa del citato Regolamento (UE) n. 2026/1768, che al paragrafo 3 subordina l'erogazione degli anticipi sugli interventi di sviluppo rurale – diversi da BISS, CRISS, CIS-YF e dall'Eco-schema 3 – al completamento dei controlli amministrativi, alla progressiva disponibilità degli esiti AMS da parte di AGEA Coordinamento e, ove necessario, allo stato dei controlli in loco;

3. Motivazioni

Considerato che la misura di anticipazione introdotta dal Reg. (UE) n. 2026/1768 ha finalità di sostegno straordinario alla liquidità delle imprese agricole, colpite dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, e che tale finalità richiede di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dell'anticipo, compatibilmente con la corretta gestione del rischio finanziario a carico del Fondo.

Considerato che, come rappresentato nei considerando del medesimo Regolamento, gli agricoltori risultano direttamente esposti all'eccezionale aumento dei prezzi dei concimi – che costituiscono una delle principali voci di costo dell'attività agricola – e che, in assenza di un tempestivo sostegno finanziario, tale pressione rischia di indurre una contrazione dell'impiego dei fattori produttivi e delle superfici coltivate, con ripercussioni sulla capacità produttiva del comparto e sulla tenuta del sistema alimentare.

Considerato che la disciplina unionale muove espressamente dall'esigenza di far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione e di assistere gli agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità, avendo altresì rilevato che l'attuale livello degli anticipi non risulta più sufficiente e che è altamente probabile che gli effetti della crisi persistano per l'intero 2026, cosicché l'Organismo Pagatore è chiamato ad assicurare la più ampia platea possibile di beneficiari dell'anticipo, compatibilmente con la corretta gestione del rischio finanziario.

Dato atto che, per gli interventi SRA01 (colture arboree), SRA04 (colture arboree), SRA05, SRA06 e SRA24 (colture arboree), il periodo di valutazione degli impegni non risulta ancora concluso e che, conseguentemente, lo scarico dei dati AMS restituisce tuttora una quota significativa di superfici con esito non ancora consolidato.

Preso atto che AGEA Coordinamento, con nota del 13 ottobre 2026 in riscontro alla richiesta dell'Organismo Pagatore del 12 ottobre 2026, ha rappresentato – in coerenza con il citato paragrafo 3 della Circolare n. 61357/2026 – che gli esiti AMS relativi a SRA01, SRA05 e SRA06 saranno resi disponibili all'Organismo Pagatore progressivamente, in funzione del completamento del monitoraggio, e che pertanto i premarker richiesti non risultano al momento forniti, e dato atto che analoga situazione di esito AMS non consolidato ricorre, per le medesime ragioni di monitoraggio ancora in corso, anche per le componenti a colture arboree degli interventi SRA04 e SRA24.

Rilevato che, allo stato attuale, il mantenimento come non ammissibili delle superfici prive di esito consolidato sui citati interventi produrrebbe un impatto di assoluto rilievo sul perimetro anticipabile: a fronte di un importo complessivamente richiesto a premio pari a euro 66.190.076,81, riferito a 10.865 domande, resterebbero infatti escluse dall'anticipo superfici corrispondenti a euro 12.911.439,66 di premio richiesto, relative a 2.361 domande, con un'incidenza pari, rispettivamente, al 19,51%

dell'importo e al 21,73% delle domande del perimetro; e che tale esclusione ricadrebbe, in larga parte, proprio sulle aziende maggiormente bisognose del sostegno finanziario che la misura di anticipazione intende assicurare.

Considerato che l'esclusione di tale quota comporterebbe, in capo a un numero rilevante di aziende, la mancata percezione dell'anticipo proprio sugli importi a premio collegati alle colture oggetto degli interventi – colture permanenti per gli interventi SRA01, SRA04, SRA05 e SRA24 (arboree) e colture di copertura su seminativo per l'intervento SRA06 – in contrasto con la finalità di sostegno alla liquidità perseguita dal Reg. (UE) n. 2026/1768.

Considerato che, per gli interventi in oggetto, l'elemento dirimente ai fini del riconoscimento del sostegno è costituito dalla presenza della coltura ammessa a impegno – coltura permanente per gli interventi SRA01, SRA04, SRA05 e SRA24 (arboree), coltura di copertura su seminativo per l'intervento SRA06 – e che tale presenza è attestata, nell'ambito del monitoraggio AMS, dall'esito positivo del marker di riconoscimento colturale (RIC).

Ritenuto pertanto, limitatamente alla fase di erogazione dell'anticipo e nelle more del completamento del monitoraggio, di valorizzare in sede istruttoria il marker di riconoscimento colturale (RIC) positivo, considerando ammissibili ("verdi") le superfici che presentino esclusivamente esito non consolidato riconducibile ai marker INR, ESP e COV in presenza di marker RIC positivo.

Vista la nota dell'Autorità di Gestione (Regione Piemonte) del 13 ottobre 2026, acquisita agli atti dell'Organismo Pagatore con protocollo n. 00006804 del 13 ottobre 2026, con la quale è stata confermata l'aliquota di anticipo nella misura del 78%.

Vista la successiva nota dell'Autorità di Gestione del 2 novembre 2026, acquisita agli atti dell'Organismo Pagatore con protocollo n. 00007328 del 2 novembre 2026, con la quale l'aliquota di anticipo degli interventi SIGC del CSR per la campagna 2026 è stata innalzata dal 78% all'85%, fermo restando il necessario rispetto della salvaguardia della correttezza del premio.

Ritenuto necessario, a tutela del Fondo e in via prudenziale, accompagnare la predetta valutazione istruttoria con una clausola di salvaguardia finanziaria, consistente nella riduzione dell'aliquota di anticipo – da ultimo fissata all'85% su indicazione dell'Autorità di Gestione, giusta le note sopra richiamate – limitatamente ai soli PLUA (importo unitario pianificato) interessati dall'operazione di conversione degli esiti AMS, cosicché l'eventuale successivo mancato consolidamento del dato di monitoraggio incida su una base finanziaria ridotta.

Ritenuto che la fissazione dell'aliquota ridotta nella misura del 75%, per i soli PLUA interessati dall'operazione di conversione di cui sopra, soddisfi pienamente la finalità cautelativa perseguita dalla clausola di salvaguardia: tale aliquota si colloca, infatti, al di sotto non soltanto dell'aliquota dell'85% da ultimo autorizzata dall'Autorità di Gestione, ma anche di quella del 78% inizialmente confermata, mantenendosi così prudenzialmente inferiore al più basso dei valori sino ad oggi riconosciuti; essa risulta, conseguentemente, idonea ad assicurare un adeguato margine di tutela delle risorse pubbliche, contenendo l'esposizione finanziaria del Fondo nell'ipotesi in cui gli esiti definitivi del monitoraggio AMS non dovessero confermare l'ammissibilità delle superfici convertite e comportando, in tale evenienza, un importo da recuperare in sede di saldo sensibilmente ridotto rispetto a quello che conseguirebbe dall'applicazione dell'aliquota ordinaria.

Dato atto che la misura così definita contempera la finalità di sostegno straordinario alla liquidità delle imprese agricole, perseguita dal Reg. (UE) n. 2026/1768, con l'esigenza di sana e corretta gestione finanziaria del Fondo, consentendo di estendere l'erogazione dell'anticipo alla più ampia platea possibile di beneficiari senza pregiudizio per la salvaguardia delle risorse unionali.

4. Criteri istruttori e Disposizioni operative

Si procede ai soli fini dell'erogazione dell'anticipo della campagna 2026 sugli interventi SRA01 (colture arboree), SRA04 (colture arboree), SRA05, SRA06 e SRA24 (colture arboree), alla conversione a esito ammissibile ("verde") delle superfici che presentino esclusivamente esito non consolidato riconducibile ai marker INR, ESP e COV, a condizione della positività del marker di riconoscimento colturale (RIC)

La conversione di cui al punto precedente ha efficacia circoscritta alla fase di anticipo e non pregiudica l'esito definitivo dell'istruttoria: a completamento del periodo di valutazione degli impegni e alla disponibilità degli esiti AMS conclusivi da parte di AGEA Coordinamento, le superfici interessate saranno riallineate agli esiti definitivi del monitoraggio, con le conseguenti determinazioni in sede di saldo;

Si applica, quale clausola di salvaguardia finanziaria, una riduzione dell'aliquota di anticipo, limitatamente ai soli PLUA interessati dall'operazione di conversione di cui al punto 1, rispetto all'aliquota dell'85% da ultimo indicata dall'Autorità di Gestione con nota acquisita al protocollo n. 00007328 del 2 novembre 2026

Si stabilisce che l'aliquota di anticipo ridotta di cui al punto 3 è fissata nella misura del 75% – inferiore sia all'aliquota dell'85% da ultimo autorizzata, sia a quella del 78% inizialmente confermata dall'Autorità di Gestione con nota acquisita al protocollo n. 00006804 del 13 ottobre 2026 – e, per le ragioni esposte in premessa, ritenuta cautelativamente sufficiente a tutela delle risorse pubbliche; la predetta aliquota del 75% si applica ai seguenti PLUA:

- SRA01-PIE-01_VITE_FR (SRA01-00001 – Vite e fruttiferi minori),
- SRA01-PIE-01_FRUT_PR (SRA01-00002 – Fruttiferi principali),
- SRA01-PIE-01_NOCE_CA (SRA01-00003 – Noce e castagno),
- SRA04-PIE-01_FRU_LET (SRA04-00001 – Frutteti e vigneti – Letame),
- SRA04-PIE-01_FRU_ACV (SRA04-00002 – Frutteti e vigneti – ACV),
- SRA04-PIE-01_FRU_ACM (SRA04-00003– Frutteti e vigneti – ACM),
- SRA05-PIE-01_TOT (SRA05-00001 – Inerbimento totale),
- SRA05-PIE-02_PARZ (SRA05-00002 – Inerbimento parziale),
- SRA06-PIE-01_AZ_1 (SRA06-00001 – Colture di copertura),
- SRA24-PIE-01_ARB (SRA24-00001 – Az. 1 Fertilizzazioni arboree),
- SRA24-PIE-02_ARB (SRA24-00005 – Az. 2 Trattamenti fitosanitari arboree)
- SRA24-PIE-03_ARB (SRA24-00009 – Az. 3 Irrigazione arboree);

L'attività di verifica e di monitoraggio successivo degli esiti AMS proseguiranno, per gli interventi in oggetto, fino al termine del periodo di osservazione, ai fini del consolidamento dei dati in vista del saldo.

5. Disposizioni finali

La presente istruzione operativa ha efficacia limitatamente alla campagna 2026 e resta applicabile fino alla conclusione delle attività istruttorie e di pagamento del saldo degli interventi interessati

Il Dirigente

Area Tecnica e Autorizzazione

Fabrizio Stranda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.